

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO Del. 13/11/2018 N° 764**

**OGGETTO: ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE CENTRALE DI COMMITTENZA ASMEL  
CONSORTILE A.R.L.PER ADESIONE CENTRALE DI COMMITTENZA IN HOUSE.  
ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.37, COMMA 4, DEL D.LGS. 18/4/2016, N. 50.**

**PARERI**

ART.49 - COMMA 1 - D.LGS. N.267/2000

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

SETTORE AREA TECNICA

VISTO: Si esprime, in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** dell'atto il seguente parere:

FAVOREVOLE

BASCIANO II, 13/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D'EVANGELISTA DONATO

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

SETTORE AREA FINANZIARIA

VISTO: Si esprime, in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** dell'atto il seguente parere:

FAVOREVOLE

BASCIANO II, 13/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FRATTAROLI ALESSANDRO

**DATI RELATIVI ALLA SEDUTA**

Seduta del \_\_\_\_\_ Ore \_\_\_\_\_ Delibera N. \_\_\_\_\_

 Soggetta a controllo Soggetta a comunicazione Immediatamente eseguibile Soggetta a ratifica**PRESENTI ALLA SEDUTA**

- FRATTAROLI ALESSANDRO
- DI GIACINTO PIERLUIGI
- RANALLI ROBERTO
- DI DOMENICANTONIO SCARCAMAZZA ANGELO
- VALENTE RICCARDO
- TIMPERI MATTIA
- TROSINI MAGISTE
- DI PANFILO LAURENT
- PAOLINI PAOLO
- VARANI MASSIMO
- RUGGIERI FRANCESCO

## Il Consiglio Comunale

**RICHIAMATA** la propria deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è scelto di revocare la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30 Aprile 2018 di adesione alla "Centrale Unica di Committenza" tra i Comuni di Silvi, Pineto e Basciano, per l'appalto di lavori di importo superiore ai 150.000 Euro e servizi e forniture di importo superiore ai 40.000 Euro, per le motivazioni ivi esposte;

### **VISTI:**

gli art.37, 38 e 216, commi 9 e 10 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., ed, in particolare, il comma 4, dell'articolo 37, che ha sostituito le previgenti disposizioni di cui all'art.33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze, disponendo che:

"4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della *legge 7 aprile 2014, n. 56*;

### **PRESO ATTO CHE:**

-Questa Amministrazione con precedente delibera di Consiglio Comunale immediatamente esecutiva, si è associata ad ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate;

-ASMEL ha promosso la Costituzione di ASMEL Consortile s.c.a.r.l., quale Centrale di Committenza tra i Comuni associati, il cui capitale sociale, a partire dall'11/11/2015, è interamente detenuto da Enti Locali associati;

-con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASMEL Consortile s.c.a.r.l. del 18 dicembre 2015 è stato approvato il Regolamento per il controllo analogo, al fine della qualificazione della società consortile quale "in house" dei Comuni soci;

-detto modello societario è conforme alle prescrizioni di cui alla determinazione ANAC n.11 del 23 settembre 2015, al par. 3.2 "Utilizzo delle società in house quale organo operativo"; nonché alle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica", D. Lgs. n.175 del 19/08/2016.

- l'adesione alla società non è in contrasto con le vigenti norme sulla limitazione delle società pubbliche, posto che l'art. 4, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 19\08\2016 n.175 (Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica) prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento dei servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, *comma 1, lettera a)*, del *decreto legislativo n. 50 del 2016*;

- in data 3 dicembre 2015 l'Assemblea dei Soci, per Atto del Notaio Massimo Prodigio, Rep. n. 4.061 - Racc. n. 2.997, ha deliberato «di aumentare il capitale sociale a pagamento da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) e, quindi, di Euro 590.000 (cinquecento novantamila virgola zero zero) da liquidarsi in

*danaro e da offrirsi esclusivamente presso Enti pubblici soci di ASMEL ASSOCIAZIONE;*

-in data 20 settembre 2016 si è tenuta la riunione congiunta del Consiglio di Amministrazione di ASMEL Consortile S.c. a r.l. e della Giunta per il Controllo Analogo che ha definito gli importi delle quote societarie, ai fini del riconoscimento della qualifica di Socio;

-ASMEL Consortile s.c.a.r.l. risulta iscritta all' Anac con Codice AUSA 0000355333;

**VISTI:**

-Lo Statuto della società consortile ASMEL Consortile s.c.a r.l, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

-Il Regolamento - allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale- per il controllo analogo di ASMEL Consortile s.c. a r.l. – società in house degli Enti soci;

-l'accordo consortile che definisce le modalità operative di funzionamento della centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016;

**DATO ATTO** che il Comune di Basciano allo stato attuale conta n. 2.370 abitanti;

**RITENUTO:**

-strategico l'obiettivo di aderire alla ASMEL Consortile s.c. a r.l., naturale sviluppo delle azioni intraprese di centralizzazione delle gare e coordinamento di servizi innovativi, di cui questa Amministrazione vuole usufruire;

-necessario e opportuno, non disperdere il patrimonio di esperienze sviluppate e le buone pratiche implementate in seno dalla rete ASMEL anche al fine di superare l'attuale sistema di frammentazione degli appalti pubblici e semplificare le attività di gestione delle procedure ad evidenza pubblica;

-che questo Ente possa assumere in maniera idonea lo status di socio tenuto conto della peculiarità dei fini di pubblico interesse statutariamente perseguiti dalla predetta società consortile;

-non poter procedere in modo alternativo poiché da una verifica delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori attivi nel territorio di riferimento è emerso che il soggetto aggregatore istituito presso la Regione Abruzzo opera solo per gare aggregate e per l'acquisizione di beni e servizi di cui alle categorie merceologiche obbligatorie per legge e, per quanto attiene alle centrali uniche di committenza costituite spontaneamente con convenzioni tra amministrazioni comunali, le stesse necessitano di contributi in termini di risorse umane e strumentali e finanziarie al momento non disponibili;

**RITENUTO** che la società in oggetto, in relazione alle finalità illustrate, possa soddisfare le esigenze del Comune in materia di affidamenti delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, in attuazione degli obblighi di legge;

**PRESO ATTO** che l'adesione ad ASMEL Consortile s.c.ar.l. comporta la sottoscrizione di una quota societaria di € 0,15 per abitante;

**DATO ATTO:**

- che in base all'art. 7, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 175/2016 la deliberazione di partecipazione alla costituzione di una società è adottata con deliberazione del consiglio comunale, redatta in conformità

all' art. 5, comma 1;

- che in base all' art. 5, comma 2 del D. Lgs. 175/2016 lo schema di atto deliberativo è sottoposto a forme di consultazione pubblica, mentre la deliberazione, oltre ad essere pubblicata sul sito dell' amministrazione pubblica partecipante, è trasmessa ai fini conoscitivi alla Corte dei Conti e all' Autorità garante della concorrenza e del mercato che può esercitare i poteri di cui all' art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- che in relazione alla motivazione sulla convenienza economica e sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate si può osservare che:

a) il Comune di Basciano potrà avere un vantaggio dalla partecipazione alla società di che trattasi per adempiere agli obblighi relativi alla centrale unica di committenza;

b) dalla partecipazione societaria il Comune potrà ricavare servizi aggiuntivi che verranno messi a disposizione dalle Società di cui sopra;

c) in ogni caso, una destinazione alternativa delle risorse investite nella costituzione della società in questione non potrebbe produrre un migliore risultato in termini di ritorno economico e di sviluppo socio-economico, rispetto alle potenzialità derivanti dal presente investimento, tenuto conto anche dei maggiori oneri che avrebbe comportato la partecipazione alla centrale unica di committenza in relazione alla quale si è deciso lo scioglimento con precedente deliberazione di Consiglio Comunale;

d) non si ravvisano, alla luce delle motivazioni in precedenza esposte, elementi di incompatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese, tenuto conto anche che l'affidamento dei servizi di committenza avverrà secondo il modello dell' "in house providing" previsto e regolato dalle norme nazionali e comunitarie;

e) la scelta di procedere all'acquisto della quota risulta essere, per le motivazioni esposte in precedenza, economicamente conveniente, oltre che finanziariamente sostenibile;

f) l'affidamento dei servizi di committenza alla ASMEL Consortile s.c.ar.l. risulta essere economicamente congrua in ragione dell'oggetto e al valore della prestazione ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016, tenuto conto anche dei maggiori oneri che avrebbe comportato la partecipazione alla centrale unica di committenza in relazione alla quale si è deciso lo scioglimento con precedente deliberazione di Consiglio Comunale;

**DATO ATTO CHE** è stato pubblicato sul sito del Comune di Basciano, oltre che all'albo pretorio, l'avviso di consultazione pubblica per le finalità di cui all' art.5, comma 2, del D. Lgs n. 175/2016;

**VISTO** il parere favorevole dell' Organo di revisione contabile rilasciato ai sensi dell' art.239, comma 1, lett. b), punto n.3, del d.lgs n.267/2000;

**VISTI** i pareri favorevoli resi, ai sensi dell' Art. 49 TUEL, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con la seguente votazione:

## **DELIBERA**

1. di ritenere la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di approvare la partecipazione dell' Ente alla società ASMEL Consortile s.c. a r.l., per l'adesione alla Centrale di Committenza in House, ai sensi dell' art.37, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. di approvare lo Statuto di ASMEL Consortile s.c. a r.l. (Allegato 1), il Regolamento delle attività di indirizzo e controllo sulla società ASMEL CONSORTILE s.c.a r.l. (Allegato 2), nonché l'accordo consortile che definisce le modalità operative di funzionamento della centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 (Allegato 3), che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
4. di provvedere alla sottoscrizione di una quota societaria di ASMEL Consortile s.c. a r.l. di € **355,50**, determinata dal numero di abitanti (pari a n. 2.370) moltiplicato per Euro 0,15.
5. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce modifica ed integrazione del Documento Unico di Programmazione 2018/2020, già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.
6. Di dare atto che lo schema della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 175/2016, è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica, mediante avviso pubblicato sul sito del Comune di Basciano, oltre che all' Albo Pretorio.
7. Di dare atto che a seguito della citata consultazione pubblica non sono pervenute osservazioni e/o proposte di modifiche OPPURE sono pervenute osservazioni e/o proposta di modifiche che di seguito si riportano.
8. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, la presente deliberazione, oltre ad essere pubblicata sul sito del Comune di Basciano, sarà trasmessa, per il tramite degli uffici competenti, alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che potrà esercitare i poteri di cui all' art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
9. di dare mandato al Sindaco pro tempore, in qualità di rappresentante legale del Comune di Basciano, per la sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti di propria competenza.
10. Di dare mandato ai responsabili di servizio per l'adozione di tutti gli atti conseguenti, per quanto di competenza.
11. Di dare atto che la spesa per la predetta adesione è pari a complessivi € **355,50**, con imputazione nel corrente bilancio di previsione.
12. di autorizzare l'emissione di apposito mandato di pagamento per il versamento a favore di ASMEL Consortile s.c. a r.l. della somma di € **355,50** sul CC della Banca Prossima - IBAN IT 62 E 03359 01600 100000105456.
13. Stante l'urgenza di provvedere in merito per dare esecuzione ad un preciso obbligo normativo, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

